



Modalità organizzative per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19

Scopo

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l'accesso al luogo di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza, (salvo ulteriori diverse disposizioni) per tutti i soggetti ai quali si applica il decreto-legge n. 127/2021.

Indica le modalità operative per il controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) che potrà essere effettuate “a campione” o “a tappeto”.

Definizioni

Interessato: Lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Incaricato al Controllo: Personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).

Certificazione Verde: certificazione sia in formato digitale che cartaceo, contenente un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. n. 52/2021.

Green Pass: Certificazione Verde Covid-19

VerificaC19: Applicazione su sistemi Android o IOS avente lo scopo di verificare codice QR Code per la verifica del possesso della Certificazione Verde.

Responsabilità

Datore di Lavoro: è il responsabile della designazione dell'Incaricato al Controllo e della predisposizione e attuazione della presente procedura;

Incaricato al Controllo: è il responsabile addetto alle attività di controllo previste dalla presente procedura.

Modalità di designazione

L'incaricato al controllo della certificazione verde viene designato dal datore di lavoro attraverso formale lettera di incarico e relativa informativa.

Oggetto dell'obbligo

I dipendenti di ARS e di IRPET e tutti i soggetti che accedono alla sede di Villa la Quiete per lo svolgimento di qualsiasi attività hanno **l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19** (c.d. *green pass*) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, **quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa** presso la sede.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della salute. In attesa del rilascio dell'applicativo che consenta la lettura dello specifico QR CODE, tale personale non potrà essere soggetto ad alcun controllo. A tal fine i soggetti esenti dalla campagna vaccinale dovranno trasmettere tramite mail (all'indirizzo toscanamdl@igeam.it) la relativa documentazione sanitaria al medico competente che informerà il personale incaricato ai controlli del loro esonero dalle verifiche.

Il possesso della certificazione verde **non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.** In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta fermo, inoltre, per il personale dipendente, anche se munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal Datore di Lavoro nel vigente Protocollo di sicurezza Anti-contagio, come ad esempio il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Il possesso del *green pass* non può essere oggetto di autocertificazione. Per il fine di prevenzione al quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Il **possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro** ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione.

L'eventuale rifiuto di esibizione del green pass è considerato, ad ogni effetto, mancato possesso del medesimo.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato, non potrà permanere nella sede di lavoro e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. Altri eventuali titoli di assenza non possono essere utilizzati e riconosciuti.

L'assenza ingiustificata comporta la perdita della retribuzione, nonché di qualsiasi compenso o emolumento.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Controlli: Soggetti preposti e modalità

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Il datore di lavoro, ovvero il Direttore rispettivamente di ARS ed IRPET, individua, per quanto previsto dall'art.1, commi 4 e 5 del D.L. 127/2021, i **dirigenti** quali soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 del D.L. 127/2021, demandando loro il controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 (cd. "*green pass*") limitatamente al personale a ciascuno assegnato (compresi eventuali

tirocinanti, collaboratori ecc). In caso di assenza temporanea del Dirigente o mancata reperibilità, è previsto apposito Dirigente sostituto. Per i dirigenti, è responsabile il Direttore stesso. Il Direttore e ciascun dirigente assegnato effettua l'accertamento, secondo quanto di seguito specificato, anche avvalendosi del **personale di portineria**, per le attività di controllo.

Nel caso di personale esterno dell'Ente (fornitori, manutentori ecc), le segnalazioni verranno fatte al Dirigente responsabile dei servizi amministrativi, rispettivamente di ARS ed IRPET, per quanto di competenza.

I controlli vengono effettuati con le seguenti modalità:

- **sempre (ogni giorno) al momento dell'accesso sul luogo di lavoro con strumenti automatizzati**, come di seguito illustrato.
- **occasionalmente, a campione o a tappeto**, nel corso della giornata lavorativa, attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19". Tali modalità di controllo potranno essere eventualmente integrate con ulteriori metodi di verifica, anche di natura informatica/telematica, resi disponibili a livello nazionale dal Governo sulla base di quanto previsto dal paragrafo 1.5 "Controlli manuali, automatizzati e a campione" delle linee guida adottate con DPCM del 12 ottobre 2021.

Tale modalità verrà comunque eseguita in caso di mal funzionamento dei sistemi automatizzati all'accesso del luogo di lavoro ovvero laddove sia necessario un accertamento aggiuntivo rispetto all'esito evidenziato dal sistema automatizzato (una volta operativo).

La verifica avviene anche su richiesta del dipendente, nel caso in cui sia necessaria per interrompere una precedente assenza ingiustificata per mancato possesso/esibizione del green pass.

Controllo all'accesso sul luogo di lavoro con strumenti informatizzati

Il controllo avverrà mediante sistema automatizzato, consistente in un minitotem collocato all'ingresso del luogo di lavoro, che consente la verifica in self-service dei QR Code dei certificati verdi da Covid-19, in modalità simile alla misurazione della temperatura corporea ed al controllo della mascherina facciale.

Il dipendente, a seguito del controllo della temperatura e della mascherina con lo strumento già esistente, deve esibire il QR Code del certificato verde posizionando lo smartphone o la stampa cartacea sul ripiano esposto del minitotem, dove uno scanner ad alta precisione acquisisce le informazioni contenute nel QR Code. I dati vengono, quindi, analizzati e verificati, mostrando l'esito positivo o negativo in forma visiva (rosso: certificato non valido; verde: certificato valido) ed acustica.

In via transitoria, fino a quando non sarà installato ed operativo il minitotem per il controllo automatizzato:

- il controllo sul possesso del certificato verde sarà effettuato quotidianamente, al momento dell'accesso sul luogo di lavoro, avvalendosi del supporto del personale di portineria che, munito di apposito cellulare fornito dall'Amministrazione, effettuerà la verifica attraverso l'apposita app del governo italiano "VerificaC19" e/o anche ulteriori metodi di verifica, anche di natura informatica/telematica, resi disponibili a livello nazionale dal Governo.

I dipendenti sono pertanto tenuti ad esibire il proprio QR Code per l'effettuazione dell'apposita verifica tramite l'app "Verifica C19".

Esito negativo accertamento e sanzioni

Qualora, all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte, il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 e/o si rifiuti di esibirla:

- a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura: al lavoratore non è consentito l'accesso alla sede. Il personale della portineria inviterà il dipendente a non entrare negli uffici e provvederà immediatamente a segnalare al Dirigente responsabile del dipendente (o al suo sostituto in caso di assenza e/o mancata reperibilità), quale preposto all'accertamento ed alla contestazione della violazione, l'esito della verifica avvenuta mediante sistema automatizzato e/o lettura del QR Code con l'app "Verifica C19". Il Dirigente/Direttore procede alla segnalazione dell'assenza ingiustificata al dipendente/dirigente interessato ed all'ufficio dedicato alla gestione del personale per gli adempimenti di loro competenza. Il lavoratore non potrà essere in alcun modo adibito a modalità di lavoro agile e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative;
- b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto a campione o comunque la mancanza del green pass sia verificata dopo l'ingresso in servizio: il lavoratore non potrà permanere nella sede di lavoro e in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde (includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative), oltre alle conseguenti sanzioni ai sensi dell'articolo 9- quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021. Il Dirigente/Direttore (mediante apposita modulistica) procede, oltre alla segnalazione dell'assenza ingiustificata al dipendente/dirigente interessato ed all'ufficio dedicato alla gestione del personale, all'attivazione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 127/2021, nonché procede alla comunicazione di quanto rilevato all'ufficio amministrativo preposto, affinché provveda alla comunicazione al Prefetto di quanto rilevato per le sanzioni di cui all'art. 1 comma 8 del D.L. 127/2021.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Controllo GREEN PASS dei SOGGETTI DIVERSI DAI DIPENDENTI

I soggetti (diversi dai dipendenti) – inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti degli organi di controllo e di indirizzo - che accedano per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro alle sedi devono possedere la certificazione verde Covid-19 (cd. green pass).

Sono soggetti all'obbligo di certificazione verde, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di guardiania, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i

prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata.

Nelle sedi di ARS e IRPET sono delegati al controllo i dirigenti responsabili dei relativi contratti, consulenze, collaborazioni etc. Il controllo avviene, di norma e per quanto compatibile, secondo quanto esposto precedentemente.

Controllo GREEN PASS dei DIPENDENTI DI ARS E IRPET CHE PRESTANO SERVIZIO PRESSO SEDI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.

Il controllo della certificazione verde Covid-19 (cd. green pass) dei dipendenti che prestano servizio presso sedi di altre Amministrazioni è effettuato da dette Amministrazioni secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 127/2021.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, contenente le linee guida relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni